

ACCORDO AZIENDALE

Il giorno 3 Gennaio 1975, presso l'Ufficio Provinciale del lavoro e della M.O. alla presenza del Dott. Leonida Falghera, sono convenuti i Sigg. Frascaroli Comm. Giorgio e Mori Reg. Pier Luigi in nome e per conto della Ditta BENFRA di Modena e Giancarlo Bernini, Bosi Riccardo e Giorgio Cappi per la F.L.M. Provinciale (FIM-CISL-FIOM-CGIL-UILM-UIL) unitamente ad una rappresentanza del Consiglio di Fabbrica i quali hanno convenuto quanto segue:

1) Premio di Produzione:

il premio di produzione viene fissato in L.75.000 mensili uguali per tutte le categorie. A tale cifra si arriverà nel seguente modo:

L.70.000 mensili dal 1.1.75, ulteriori L.5.000 mensili dal 1.6.75.

La quota oraria verrà determinata dividendo l'importo mensile per 173.

Ai dipendenti che alla data del 31.12.74 godevano di un premio di produzione di L.42.200 mensili verranno assorbite fino ad un massimo di L.2.000 sui superminimi esistenti.

2) Inquadramento unico:

in relazione alle ricerche relative all'inquadramento unico ed avendo presente la realtà tecnico-organizzativa presente e le ipotesi di sviluppo prospettate, si prevede che in base alle normative contrattuali sarà possibile inquadrare n°30 lavoratori alla categoria superiore a partire dal 1.1.75 e n°23 lavoratori a partire dal 1.9.75.

Per quanto riguarda l'inquadramento professionale dei lavoratori nella 6° cat. le parti convengono di definire i profili professionali relativi, avendo presente la normativa contrattuale e la specifica situazione aziendale sia sotto l'aspetto organizzativo che produttivo.

La definizione di tali profili avverrà entro il 31.3.1975, mentre entro il 30.9.75 si procederà ad una verifica delle reali condizioni professionali dei lavoratori interessati ad un eventuale passaggio al 6° livello in modo da accertare il numero e i nominativi.

Al fine di impostare una corretta politica relativa all'inquadramento categoriale l'azienda fornirà al Consiglio di Fabbrica l'elenco dei dipendenti al 31.12.74 e le relative categorie fino alla 5° categoria livello superiore e si impegna inoltre ad un esame preventivo con il Consiglio di Fabbrica per ogni futuro passaggio di categoria.

3) Festività:

le festività cadenti dal lunedì al venerdì verranno retribuite nella misura di 8 ore giornaliere, mentre le festività cadenti in sabato o domenica verranno retribuite nella misura di ore 6,66 giornalmente.

4) Mensa:

il costo di un pasto giornaliero composto da: minestra, pietanza, un panino, formaggio grattugiato e bevanda resta fissato a L.350 fino al 31.12.1975. Allo scadere del termine previsto la Direzione Aziendale si incontrerà con il Consiglio di Fabbrica per concordare il nuovo prezzo. Verrà migliorata la funzionalità della mensa in particolare per quanto riguarda la prenotazione del pasto. il Consiglio di Fabbrica ha il diritto di effettuare controlli relativi alla qualità ed alla quantità del pasto.

5) La Benfra si dichiara favorevole a concorrere alla realizzazione di eventuali iniziative che possono portare ad una soluzione del trasporto pubblico, A tale scopo si impegna a dare il suo contributo al finanziamento di un eventuale consorzio per i trasporti pubblici che venga costituito su iniziativa di organi od enti pubblici istitu-

e nell'ambito di soluzioni di collettive.

6) Monte-ore: I lavoratori di tutti i settori, a cui sono applicabili le norme del presente contratto, e i componenti i comitati direttivi provinciali delle singole organizzazioni sindacali godranno delle ore retribuite previste dalle vigenti norme contrattuali. (Viene inoltre costituito un monte-ore a disposizione dei componenti del Consiglio di Fabbrica, che assorbe le ore previste contrattualmente per le RSA, pari a 396 ore annue.

7) Appalti: verranno eliminati i lavori dati in appalto siano questi di produzione o di manutenzione ordinaria procedendo ove è possibile all'assunzione dei lavoratori interessati.

8) Ambiente di lavoro: sulla base delle richieste avanzate si esamineranno le soluzioni dei problemi posti sulla base delle indicazioni emerse nell'incontro 28.11.74

9) Per quanto attiene ai problemi relativi agli organici dei reparti linea, n°2, magazzino generale, magazzino ricambi, reparto assistenza verrà adeguato il numero del personale in base alle effettive esigenze.

10) Addetti servizio assistenza: applicazione delle norme assicurative anche durante il periodo di trasferta. Le diarie giornaliere vengono fissate in L.3.000. Il rimborso spese chilometriche viene fissato in L.60 al Km. aggiornabile in caso di aumenti relativi al costo complessivo d'esercizio. Per coloro che utilizzano il mezzo proprio per servizi dell'azienda valgono gli stessi criteri.

11) L'Azienda dichiara che tutti i dipendenti sono coperti da eventuali rischi infortunistici.

12) Scatti di anzianità impiegati: gli scatti di anzianità degli impiegati del 5° livello super e del 4° livello verranno ricostituiti e ricalcolati sulle nuove retribuzioni. Verrà operato un assorbimento fino ad un massimo di L.7.000 mensili, in due rate uguali, in occasione di scatti di anzianità o passaggi di categoria.

13) L'accordo, salvo diversi per punti già definiti, a qualsiasi livello, decorre dal 1.1.1975 e scadrà il 30.4.1976.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA DITTA BENERA L'UFFICIO PROV.LE DEL LAVORO

IL CONSIGLIO DI FABBRICA LA F.L.M. PROVINCIALE